

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 2 MARZO 2009, N. 9193: sulla necessità di convalida da parte del P.M. del sequestro probatorio eseguito dagli organi di polizia giudiziaria delegati.

« ...il provvedimento con il quale il P.M. rimette alla discrezionalità degli organi di polizia giudiziaria delegati l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo e/o pertinenza del reato, il sequestro probatorio effettuato all'esito della perquisizione necessita di convalida, ex art. 355 c.p.p., dovendo l'autorità giudiziaria procedere al controllo della legittimità della valutazione effettuata dagli organi di P.G. delegati. ».



9 1 9 3 / 0 9

N. 34496/2008 Reg. Gen.

N. Sent. *LPF*

C.C. del 29.1.2009

12

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE**

composta dagli Ill.mi Signori:

Presidente Dott. Pierluigi Onorato
Consigliere " Alfredo Teresi
" Alfredo Maria Lombardi
" Guicla IMMACOLATA MULLERA
" Luigi Marini

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto dagli Avv. Bruno Andreozzi e Anna Maria Bruni, difensori di fiducia di Pinzari Marina, n. a Roma il 24.4.1959, avverso l'ordinanza in data 21.7.2008 del Tribunale di Roma, con la quale è stata rigettata l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il Tribunale di Velletri in data 26.6.2008.

Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;

Visti gli atti, la ordinanza denunciata ed il ricorso;

Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. Bruno Andreozzi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riesame presentata da Pinzari Marina avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il Tribunale di Velletri in data 26.6.2008 nei confronti della Pinzari, indagata del reato di cui agli art. 110 c.p. e 260 del D. Lgs n. 152/06.

Il giudice del riesame ha ravvisato la sussistenza di elementi atti a configurare il reato di cui alla disposizione citata, ascritto alla indagata per avere, quale legale rappresentante della società Ecologia S.r.l., in concorso con Andreini Paolo, legale rappresentante della società Bonifiche Ambientali S.r.l., Stella Rodolfo, legale rappresentante della Covecom S.p.A., e Coseglia Nestore,

Ar

legale rappresentante della ditta "AT&T", organizzato un ingente traffico illecito di rifiuti, attuato mediante la attribuzione del codice CER 170605 (materiali da costruzione contenenti amianto proveniente da demolizione) a Kg. 3.223.960 di rifiuti, che rispondevano alle diverse caratteristiche previste dal codice CER 191301 (rifiuti solidi prodotti dalle bonifiche di terreni contenenti sostanze pericolose), in modo da poter smaltire detti rifiuti presso la discarica ecologica di Pomezia, invece che presso l'unica struttura esistente in Italia per detta tipologia di rifiuti, rappresentata dalla società Barricalla S.p.A. con sede in Collegno, con conseguente minore esborso di spesa rispetto alla somma necessaria per lo smaltimento lecito di detti rifiuti.

L'ordinanza ha affermato la ritualità del decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M., contestata dall'istante per il riesame, osservando che detto provvedimento individua in modo specifico anche l'oggetto da ricercare e sottoporre a sequestro, mediante il riferimento ai "documenti, su qualsiasi supporto, utili alla ricostruzione della vicenda ed alla modalità della gestione dei rifiuti", sicché risulta assolto l'onere motivazionale afferente alla indicazione della finalità probatoria e del nesso pertinenziale tra le cose da sequestrare con il reato oggetto di indagine; che, peraltro, le cose sottoposte a sequestro dalla polizia giudiziaria rientrano nella tipologia indicata nel provvedimento, essendo stato sequestrato il "Report del riepilogo dei quantitativi di rifiuti" conferiti alla discarica gestita dalla Ecologia S.r.l. "con il codice CER 170605 relativo al periodo compreso tra l'1.4.2008 ed il 30.6.2008" e, quindi, un elenco di dati relativi ai rifiuti oggetto di indagine. I giudici del riesame hanno, inoltre, escluso che si trattasse di dati trasmessi dall'indagata al suo difensore.

Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori dell'indagata, che la denunciano per violazione degli art. 247 e 253 c.p.p..

Si deduce, in sintesi, che oggetto del sequestro, in effetti, sono stati solo alcuni appunti scritti dalla indagata come pro memoria e destinati al proprio difensore; che, pertanto, detta documentazione non poteva in nessun caso rientrare tra quella della quale era stato disposto il sequestro.

Si deduce inoltre che il provvedimento di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. aveva chiaramente un contenuto esplorativo, in quanto veniva lasciata completa discrezionalità agli organi di polizia giudiziaria in ordine alla individuazione dei beni cartacei ed informatici da prelevare, in violazione di quanto disposto dall'art. 253 c.p.p.; che, infatti, la motivazione del provvedimento del P.M. si riferisce unicamente alla descrizione del reato oggetto di indagine, mentre non contiene elementi idonei ad identificare il vincolo di pertinenzialità della documentazione da sequestrare con il reato ipotizzato.

Il ricorso non è fondato.

La prima censura formulata dalla ricorrente è inammissibile, esaurendosi nella contestazione in punto di fatto della valutazione del tribunale del riesame in ordine alla natura ed al contenuto della documentazione caduta in sequestro.



In proposito l'ordinanza impugnata ha puntualmente rilevato che il sequestro ha avuto ad oggetto il "Report del riepilogo dei quantitativi di rifiuti" conferiti alla discarica gestita dalla Ecologia S.r.l. "con il codice CER 170605 relativo al periodo compreso tra l'1.4.2008 ed il 30.6.2008", accertamento non contestabile in sede di legittimità mediante il generico assunto che si tratterebbe appunto destinati al difensore della indagata.

E', invece, fondato il secondo motivo di gravame, ma non giova alla ricorrente.

Il provvedimento emesso dal P.M. in data 26.6.2008, contenente delega ad ufficiali di P.G. dei C.C. del NOE per l'esecuzione, si limita a disporre la perquisizione "*con conseguente sequestro di quanto rinvenuto*".

Inoltre, nella parte motiva, con la quale si dispone la perquisizione, si osserva, che "*vi è fondato motivo di ritenere che presso gli indagati siano rinvenibili documenti (su qualsiasi formato) utili alla ricostruzione della vicenda alle modalità di gestione del rifiuto.*"

Orbene, non appare dubbio che mediante l'uso di detta espressione il P.M. abbia sostanzialmente rimesso alla valutazione degli organi di polizia giudiziaria operanti per delega l'accertamento in ordine alla pertinenza al reato della documentazione rinvenuta.

Sul punto è stato reiteratamente affermato da questa Suprema Corte che il provvedimento con il quale il P.M. rimette alla discrezionalità degli organi di polizia giudiziaria delegati l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo e/o pertinenza del reato, il sequestro probatorio effettuato all'esito della perquisizione necessita di convalida, ex art. 355 c.p.p., dovendo l'autorità giudiziaria procedere al controllo della legittimità della valutazione effettuata dagli organi di P.G. delegati. (sez. V, 200604263, P.M. in proc. Fanesi, RV 233625; conf. sez. V, 199900366, Gasperini, RV 213347; sez. V, 200110427, Weston, RV 218265; sez. II, 200326679, Felici ed altro, RV 225164; sez. III, 200207061, Barresi, RV 221121).

Pertanto, nel caso in esame il sequestro della documentazione eseguito nei confronti della Pinzari necessitava della successiva convalida da parte del P.M..

E' stato, però, altresì affermato dalla citata giurisprudenza di questa Corte che, qualora il P.M. disponga il sequestro, delegando la polizia giudiziaria, senza indicare specificamente le cose che devono essere sottoposte alla misura reale, e non provveda poi alla convalida, non è esperibile la procedura del riesame, che l'ordinamento riserva al decreto ex art. 253 c.p.p., ritualmente emesso in quanto contenente l'indicazione delle cose da sequestrare.

In tale ipotesi, qualora il P.M. non restituisca d'ufficio i beni sequestrati, ai sensi dell'art. 355, comma secondo, c.p.p., l'interessato potrà, invece, avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al G.I.P. contro l'eventuale diniego. (confr. Cass. citata, nonché sez. VI, 200423101, Fornari ed altri, RV 229958 ed altre:

Nel caso in esame, pertanto, non era esperibile il procedimento di riesame, dovendo l'interessata chiedere la restituzione delle cose sequestrate direttamente al P.M., con la conseguenza che la





impugnata pronuncia emessa da organo incompetente non preclude alla Pinzari la possibilità di rivolgersi all'autorità competente per chiedere la restituzione di quanto in sequestro.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 29.1.2009.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE RELATORE

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
il - 2 MAR. 2009
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(dott. Fiorella Donati)

